

COMMISSIONE IX

AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

XLVIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 23 MARZO 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

INDICE

	PAG.
Comunicazioni del Presidente:	
PRESIDENTE	439
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
BARDANZELLU: Coltivazione, difesa e sfruttamento della sughera. (1577)	439
PRESIDENTE	439, 440
HELPER, <i>Relatore</i>	440
PIRASTU	440
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
SEGNI e PINTUS: Istituzione, presso l'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria della Sardegna, di una sezione speciale denominata « Opera della Valle del Liscia ». (1506)	440
PRESIDENTE	440, 441, 443
PIRASTU	441
FERRARI RICCARDO	441, 442
BETTIOL FRANCESCO GIORGIO	441, 443
DANIELE	441
VETRONE, <i>Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste</i>	441, 442, 443
PINTUS	442
SAMPIETRO GIOVANNI	442
GOZZI	442
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	444

La seduta comincia alle 9,45.

FRANZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che intervengono alla seduta il deputato Bardanzellu, quale presentatore delle proposta di legge n. 1577, e il deputato Pintus quale presentatore della proposta di legge n. 1506.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Bardanzellu: Coltivazione, difesa e sfruttamento della sughera. (1577).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Bardanzellu, concernente la coltivazione, difesa e sfruttamento della sughera.

Comunico agli onorevoli colleghi che il Comitato ristretto nominato al termine della precedente seduta ha provveduto al coordinamento del testo approvato dalla Commissione. La copia di questo nuovo testo è stata distribuita agli onorevoli Commissari. Come è possibile rilevare, gli articoli non sono stati modificati, soltanto il loro ordine è stato predisposto con una certa logica.

Vi è solo da rilevare che, all'articolo 7, si parla della preventiva autorizzazione della Amministrazione dell'economia montana e

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 MARZO 1956

delle foreste. È questa la formulazione che il Comitato ristretto ha ritenuto tecnicamente più idonea.

Il Comitato ha anche formulato il testo dell'articolo relativo alle disposizioni penali. Ne do lettura:

« Le infrazioni alle norme della presente legge, fatta eccezione per l'articolo 7, sono punite secondo le sanzioni e la procedura previste dal regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni, quando si verificano, sia in terreni sottoposti a vincolo idro-geologico a norma del medesimo regio decreto-legge, sia in terreni non vincolati.

Per le infrazioni relative all'articolo 7 si applica una ammenda variabile da lire 20.000 a lire 40.000 secondo le modalità di cui all'articolo 35 del suddetto regio decreto-legge ».

Trattasi della stessa norma precedente, più la parte coordinata. Ricordo che l'articolo 7 riguarda la detenzione ed il commercio di sughero avente età inferiore a 9 anni.

Pongo in votazione tale articolo, che assumerà il numero 13.

(È approvato).

Rimane solo una osservazione relativa alla indicazione delle sugherete. Vi sono alcune norme di questa legge che si intendono applicabili alle piante di sughero anche quando siano isolate, ed altre che debbono intendersi applicabili e sono di fatto applicabili solo in presenza di sugherete.

Chiedo agli onorevoli Bardanzellu e Helfer, che conoscono la materia, il loro pensiero. Secondo la dizione di questo articolo sembrerebbe che la limitazione relativa al taglio del sughero si debba applicare soltanto quando si tratta di piante in quella quantità.

HELPER, *Relatore*. Ritengo dare risposta negativa: la norma è valida solo per la trasformazione delle sugherete.

Per quello che riguarda la demaschiatura, è vietato tassativamente di decorticare le sughere, alle condizioni previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4, successivi.

PRESIDENTE. Allora, per come è formulato l'articolo se non precisiamo, vuol dire che le disposizioni previste si applicano a tutte le piante di sughero. Dovremmo, invece, indicare quali sono i casi.

Ritengo, quindi, tecnicamente necessario stabilire che cosa si intenda per sughereta, ai fini dell'applicazione della legge.

Proporrei la seguente dizione:

« Le disposizioni, si applicano alle sugherete ecc., sempre che il numero delle piante superi le 25 unità per ettaro ».

PIRASTU. Faccio presente che vi sono articoli nei quali si fa riferimento alle sugherete; è, quindi, indispensabile chiarire che cosa si intenda esattamente. Cioè, noi dobbiamo evitare che questi articoli valgano anche per quei terreni nei quali esiste una sola sughera, nel qual caso si creerebbe un vincolo inutile ed imprevisto.

PRESIDENTE. Proporrei un articolo aggiuntivo precedente a quello delle disposizioni penali, nel quale si precisi che le disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11, e 12, si applicano ai boschi e sugherete, pure e miste, sempre che il numero delle piante di sughero superi le 25 unità per ettaro.

Salvo il coordinamento, pongo in votazione tale articolo 12-*bis*, così come proposto:

« Le disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11, e 12, si applicano ai boschi e sugherete, pure e miste, sempre che il numero delle piante sughere superi le 25 unità per ettaro ».

(È approvato).

Avverto che la proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Segni e Pintus: Istituzione, presso l'Ente per la trasformazione fondiaria agraria della Sardegna, di una sezione speciale denominata Opera della Valle del Liscia. (1506).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Segni e Pintus: « Istituzione, presso l'Ente per la trasformazione fondiaria agraria della Sardegna, di una sezione speciale denominata Opera della Valle del Liscia ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, noi abbiamo già esaminato, in sede referente, questa proposta di legge, il cui esame, su nostra richiesta, ci è stato deferito in sede legislativa, dalla Presidenza della Camera.

In tale precedente discussione, il provvedimento è stato approfondito e le osservazioni sono state numerose, al punto che il proponente, onorevole Pintus, ha ritenuto di modificare il testo con una formulazione che ha avuto anche il parere favorevole da parte

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 MARZO 1956

della IV Commissione permanente (Finanze e tesoro).

Nel nuovo testo, pur lasciando immutata la sostanza del provvedimento — vale a dire lo stanziamento — si è tenuto conto di tutte le osservazioni emerse nel corso della precedente discussione. Così si riconosce l'utilità di un particolare intervento a favore delle zone menzionate nella proposta di legge; si dichiara che questo intervento deve avvenire attraverso l'applicazione della legge sulla montagna, con la costituzione di un comprensorio di bonifica montana; non si fa riferimento ad un Ente speciale per l'esecuzione e l'attribuzione delle opere stesse; si prevede uno stanziamento complessivo di 5 miliardi, attraverso il fondo globale del bilancio del Ministero del tesoro, che non tocca il fondo della montagna.

Nella mia qualità di relatore, credo di non avere altro da aggiungere.

Dichiaro aperta la discussione generale.

PIRASTU. Io sono d'accordo sulla nuova formulazione della legge che, lasciando immutata la sostanza, elimina tutta la macchinosa e artificiosa sovrastruttura dell'Ente, i cui pericoli erano stati avvertiti da tutti i colleghi di questa Commissione.

FERRARI RICCARDO. Io vorrei ancora qualche chiarimento dal Presidente, perché ritengo che, in base alla nuova formulazione degli articoli, siano mutati anche gli scopi della legge.

PRESIDENTE. Non è esatto. La sostanza è rimasta immutata; è cambiata soltanto la struttura tecnica.

Nella precedente discussione, si è ravvisata l'opportunità di provvedere ad una valorizzazione e alla trasformazione fondiaria ed agraria con opere di irrigazione. Le opere necessarie sono previste anche dalla legge sulla montagna. Per evitare il complicato congegno della creazione di una sezione nell'Ente di trasformazione agraria e fondiaria della Sardegna, si è provveduto a dichiarare comprensorio di bonifica montana tutto il territorio espressamente citato nell'articolo 1 della proposta di legge, di modo che adesso potranno essere, senz'altro, applicate tutte le norme previste dalla legge sulla montagna. Questa è l'innovazione, che a me pare felice. Invito, pertanto, la Commissione ad approvare la proposta in esame.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. Poiché, nell'articolo 1, viene fatto riferimento esplicito alla legge della montagna, vorrei conoscere se le provvidenze che essa legge comporta potranno essere estese ai coltivatori diretti

della zona, con le modalità e nei limiti consentiti.

PRESIDENTE. È evidente. Si attingerà, però, all'apposito fondo istituito con questa nuova legge.

DANIELE. Mi trovo in una situazione imbarazzante perché, mentre vedo che anche i colleghi del mio partito sono favorevoli a questo provvedimento, io non posso dimenticare di appartenere ad una zona che si trova nelle medesime condizioni di quella che è oggetto del provvedimento.

Vorrei, almeno, conoscere se i comuni che dovranno beneficiare di questo provvedimento posseggono le caratteristiche di altitudine — 700 metri — onde essi possano essere dichiarati montani.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Comunico che, dei dieci comuni menzionati nel provvedimento, sette sono stati dichiarati montani dalla Commissione censuaria centrale.

PRESIDENTE. Ricordo che lo stesso articolo 14 della legge sulla montagna prevede la possibilità di estendere la zona propriamente montana.

DANIELE. Io mi domando se sia proprio necessario, per la costituzione di un consorzio di bonifica montana, fare una legge speciale che crei delle condizioni di favore nei confronti di determinate zone, mentre altre, che pur si trovano nelle medesime condizioni, debbano rimanere comprese nel « calderone » delle leggi generali!

Il finanziamento è rimasto identico a quello della proposta originaria, ma il resto è cambiato completamente; finanche gli scopi! Difatti, mentre il nuovo testo si limita a considerare la sistemazione dei terreni, con la precedente formulazione si consideravano anche fini industriali e turistici. Ora, se lo stanziamento è rimasto identico — cioè è sempre di 5 miliardi — è evidente che questa somma, o era insufficiente prima, o è superiore al fabbisogno adesso!

Nemmeno è esatto dire che non c'è alcun nuovo onere! Effettivamente, per l'esercizio 1956-57, si è presa parte della quota a disposizione del Ministero del tesoro per i provvedimenti in corso; ma non dobbiamo dimenticare che noi abbiamo impegnato il bilancio per i cinque anni successivi, durante i quali inevitabilmente dovremo aver nuovi oneri fiscali!

PRESIDENTE. Ricordo che, normalmente, i consorzi di bonifica montana si costituiscono attraverso i procedimenti previsti dalla legge per la montagna, ma questo

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 MARZO 1956

non esclude che si possa costituire un comprensorio di bonifica montana al di fuori del quadro normale della legge predetta.

Quanto all'osservazione sullo stanziamento, debbo ricordare che, anche nel precedente esame del provvedimento, fu rilevata l'ineadeguatezza della somma, appena sufficiente alla trasformazione agraria e fondiaria della zona, che è appunto lo scopo di questa legge.

Per quanto riguarda, infine, l'onere fiscale, l'importante era che non fosse stabilito, attraverso questo provvedimento, alcun nuovo onere fiscale, e questo intento è stato ottenuto.

Per ultimo, desidero ricordare che le opere previste saranno finanziate esclusivamente con il finanziamento dalla stessa previsto.

FERRARI RICCARDO. Anche io debbo rilevare che la proposta di legge è stata completamente trasformata. Concordo, quindi, con le osservazioni esposte dall'onorevole Daniele. Concordo, altresì, con il rilievo sull'impegno non indifferente che questo provvedimento comporta.

PINTUS. Desidero, innanzitutto, ribadire che non è esatto affermare che la legge è stata completamente trasformata. Essa è rimasta immutata nella sua sostanza, essendo cambiato soltanto il modo di realizzare le opere previste. Quello che è importante è che sia rimasta l'essenza del provvedimento, vale a dire la valorizzazione agraria di quel territorio. Per ora, si è dovuto rinunciare ad ogni riferimento alla parte industriale e turistica. Si vedrà, in seguito, che cosa si potrà fare, attraverso l'iniziativa privata, a questo scopo.

Per quanto riguarda l'obiezione secondo cui altre zone depresse esistono in Italia bisognose di ulteriori interventi dello Stato, vorrei qui ricordare l'esistenza dello Statuto speciale della Sardegna — (come l'analogo per la Sicilia) — nel quale è convenuto che lo Stato italiano s'impegna a venire incontro a particolari stati di depressione attraverso stanziamenti speciali. D'altra parte, si è convenuto col Ministero del tesoro, che allorché si dovrà finanziare questo piano di rinascita — che è in stato di avanzatissimo studio — sarà tenuto conto delle somme già data per l'opera di cui a questa legge, somma che sarà, quindi, detratta in quell'occasione.

Per quanto riguarda, infine, l'osservazione che altri enti avrebbero potuto provvedere a queste opere, invece di fare una legge speciale, debbo rilevare che l'Ente per la trasformazione agraria e fondiaria della Sardegna, data l'eseguità degli stanziamenti, non aveva provveduto a includere questa zona nei comprensori nei quali esso interviene. È

anche, per questa impossibilità da parte dell'E.T.F.A.S. di intervenire, che si è presentata questa proposta di legge.

Pertanto, a me pare che, con questi ulteriori chiarimenti, dovrebbe cadere ogni preoccupazione di natura strutturale o finanziaria. Rinnovo, perciò, l'invito a votare favorevolmente questa legge.

SAMPIETRO GIOVANNI. Dato che la volta scorsa avevamo assunto una certa posizione, ora dobbiamo precisare. Avevamo criticato che si costituisse una sezione autonoma avente, inoltre, compiti che superano quelli dell'intervento stesso, il che rappresenta una contraddizione. Però, avevamo detto anche che eravamo favorevoli ad un potenziamento di zone del genere. In sostanza, la legge serve solo a dare i 5 miliardi previsti. Infatti, se non fosse per questo motivo, questa proposta di legge non avrebbe scopo, perché noi proporremmo di dichiarare la zona comprensorio di bonifica montana onde farla rientrare nell'ambito della legge relativa. Ma, se questo avvenisse verrebbe a mancare il finanziamento che, invece, questa legge predispone. Ora, noi siamo favorevoli perché la zona in questione ha bisogno di aiuto. Comprendo benissimo l'obiezione dell'onorevole Ferrari Riccardo: ci sono tante altre zone che hanno bisogno! Questo è vero, ma cominciamo intanto da questa, e accettiamo oggi l'allargamento della applicazione della legge della montagna. E, se domani venisse indicata un'altra zona, e si potessero fare altre leggi specifiche e speciali, noi le voteremo.

Il provvedimento rientra nel nostro criterio di politica generale, e noi non possiamo che essere favorevoli. Era contraddittorio soltanto nella forma, quando si determinava una sezione dell'Ente per la trasformazione fondiaria agraria in Sardegna e questa sezione poteva diventare un apparato elefantico assorbente funzioni superiori a quelle proprie dell'ente stesso. Oggi tale difformità è stata superata.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo si dichiara favorevole al provvedimento nella nuova formulazione. Ripeto che, ben sette comuni su dieci che ricadono in questo comprensorio, sono già stati riconosciuti comuni montani e, quindi, anche dal punto di vista amministrativo, oltre che tecnico, ci sono tutti i presupposti per comprendere questo territorio in quelli di bonifica montana.

GOZZI. Vorrei riferirmi all'inserimento dei nuovi comprensori di montagna in base alla legge ordinaria. È esatto che, dopo l'appro-

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 MARZO 1956

vazione del Ministero dell'agricoltura, il Ministero del tesoro non concede quasi mai questo riconoscimento di comprensori montani, allegando i soliti motivi. Ora, di fronte a questa situazione, è indubitato che una parte notevole della legge sulla montagna, praticamente non trova il suo funzionamento, né può domani raggiungere le sue finalità. Ora, per queste zone — e questa sarebbe già la terza in cui vi è un intervento legislativo speciale per poter arrivare alle finalità economiche e sociali messe in risalto dalla legge sulla montagna — noi ci troviamo di fronte a questa grave contraddizione; cioè, che le normali zone che ordinariamente dovrebbero essere riconosciute con la legge sulla montagna e con la procedura ordinaria, non vengono sistematicamente riconosciute. E il Governo, o per iniziativa propria o per iniziativa dei singoli parlamentari, provvede con leggi particolari. Vorrei richiamare l'attenzione del Governo, invece, proprio su tutti i comprensori ordinari che per essere più modesti, più piccoli, o per aver meno risonanza politica, debbono seguire la procedura amministrativa e non possono avere specifico riconoscimento. Questa situazione deve, a mio modesto avviso, venir corretta nel modo più rapido; perché non è possibile continuare a sentirsi rispondere, come è capitato a chi parla, dal funzionario del Tesoro che « d'ora innanzi non vi saranno più riconoscimenti di territori di montagna ».

Vorrà dire che ognuno di noi, d'ora in poi, si riterrà in dovere di provvedere, per le proprie zone, con propria personale iniziativa. E vorrà dire che il Governo sarà moralmente impegnato al riguardo!

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Devo precisare che il Governo si è dichiarato soprattutto favorevole, perché esiste già l'adesione del Ministero del tesoro.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. Ho sentito dall'onorevole Gozzi che solo difficilmente si riesce a far rientrare nuove zone nei cosiddetti territori o comprensori di bonifica montana. E questo perché in Italia abbiamo già molte zone — come le zone depresse e circoscritte — cui si provvede a mezzo di decreti. In secondo luogo, non comprendo come mai il Tesoro possa trovarsi in questa situazione negativa dal momento che questi comprensori attingono sempre sulle disponibilità della legge n. 951. Anche i piani di finanziamento vengono finanziati con tale legge. Qui, invece — ed è giusto e noi siamo d'ac-

cordo — si è provveduto con un finanziamento avente carattere straordinario. E tutto questo è bene! Ma non è vero che ci siano stati ostacoli da parte del Tesoro per il riconoscimento dei comprensori di bonifica montana; piuttosto ci sarà resistenza da parte del Tesoro ad aumentare i fondi della legge n. 951 in maniera da consentire il finanziamento di piani di comprensori già riconosciuti. E su questo io ritengo che il Governo dovrebbe dare un impegno. Riconosciuti i bilanci elaborati per i 70 territori già delimitati dovrebbe cioè, provvedere ad aumentare i fondi della legge n. 951.

Non mi soffermerò, qui, sui bisogni delle regioni venete, perché questi sono gli stessi presenti in tutte le altre regioni. Ci sono piani di bonifica che prevedono una spesa, secondo piani ministeriali, di circa 600 miliardi. Ora, di fronte a questi 600 miliardi che sono diremo il riassunto di bisogni ben definiti, di necessità specifiche, il finanziamento della legge sulla montagna è ben misera cosa.

Ed io non avrei la preoccupazione dell'onorevole Daniele, perché è problema del Governo quello di risolvere gli aspetti finanziari della nostra politica sociale. Se noi dovessimo avere preoccupazioni di questo genere, è evidente che non potremmo mai far niente per quelle zone depresse che hanno tanto bisogno. Quindi, io richiedo uno sforzo da parte del Governo in questo senso.

L'onorevole Segni disse, nell'assumere la carica di Presidente del Consiglio, che riceveva in eredità un bilancio, ma che avrebbe provveduto con note di variazioni. Ora, queste non solo non sono arrivate, ma ci troviamo di fronte ad una impostazione, per quanto riguarda il bilancio della Agricoltura, che non si differenzia dalle precedenti!

PRESIDENTE. Ella, onorevole Bettiol, ha anticipato in questa sede, dichiarazioni che saranno probabilmente più appropriate nell'ambito della discussione sui bilanci.

Devo ricordare che l'onorevole Pintus ha precisato che questo particolare provvedimento va considerato nel quadro di quegli impegni che sono stati assunti a favore particolarmente della Sardegna, proprio per una legge costituzionale. E questa è una considerazione che mi pare abbia il suo valore.

Poiché nessun'altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione nel nuovo testo proposto dall'onorevole Pintus.

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 MARZO 1956

ART. 1.

L'intero territorio dei comuni di Tempio Pausania, Olbia, La Maddalena, Santa Teresa di Gallura, Luras, Calangianus, Bortigiadas, Arzachena, Luogosanto, e della parte del comune di Aggius che va sino alla linea di displuvio col bacino del basso Coghinas, è dichiarato comprensorio di bonifica montana, a norma della legge 25 luglio 1952, n. 991.

(È approvato).

ART. 2.

Per la trasformazione fondiario-agraria del detto comprensorio e, in modo speciale, per la irrigazione e la sistemazione idraulico-forestale, a norma della citata legge 25 luglio 1952, n. 991, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi.

(È approvato).

ART. 3.

La somma di lire 5 miliardi, di cui al precedente articolo, sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 500 milioni per l'esercizio 1956-57, di lire 750 milioni per l'esercizio 1957-58, di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi 1958-59, 1959-60 e 1960-61, e di lire 750 milioni per l'esercizio 1961-62.

Alla copertura dell'onere di lire 500 milioni per l'esercizio 1956-57 si provvede con pari riduzione del fondo di cui al capitolo n. 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Pongo in votazione il seguente nuovo titolo della proposta di legge: «Provvidenze per la trasformazione fondiaria agraria del bacino del Liscia (Gallura)».

(È approvato).

Avverto che la proposta di legge sarà subito, votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta delle seguenti proposte di legge:

BARDANZELLU: «Coltivazione, difesa e sfruttamento della sughera» (1577):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	29
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

SEGNI e PINTUS: Provvedimenti per la trasformazione fondiaria agraria del bacino del Liscia (Gallura)» (1506).

Presenti	31
Astenuti	1
Votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	23
Voti contrari	7

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Basile Giuseppe, Bertone, Bettiol Francesco Giorgio, Bolla, Bonomi, Caramia, Chiarini, Daniele, Del Vescovo, Ferrari Riccardo, Fina, Fogliazza, Fora, Franzo, Germani, Gomez D'Ayala, Gozzi, Guerrieri Emanuele, Helfer, Marengli, Miceli, Pavan, Pecoraro, Pirastu, Sangalli, Sampietro Giovanni, Scarscia, Sodano, Truzzi, Zannerini, Zanon.

Si è astenuto sulla proposta di legge n. 1506:

Miceli.

La seduta termina alle 10,50.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO.